



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Roma 12 GIU. 2008

A Confesercenti

A tutte le
Associazioni Datoriali Nazionali

A tutte le
Segreterie Nazionali delle
Organizzazioni sindacali

A tutte le
Confederazioni sindacali

Prot. 1208/RU

Pos. 30901

Oggetto: delibera n. 08/232, adottata dalla Commissione nella seduta dell'8 maggio 2008.

Con la presente informo che, per mero errore materiale, il penultimo capoverso della delibera in oggetto reca un richiamo all'art. 2, comma 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, che è da intendersi come riferito all'art. 2, comma 6, della stessa legge.

Il testo emendato della delibera è pubblicato sul sito internet della Commissione.

Il Presidente
(Antonio Martone)



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Roma

13 MAG. 2008

A tutte le
Associazioni Datoriali Nazionali

A tutte le
Segreterie Nazionali delle
Organizzazioni sindacali

A tutte le
Confederazioni sindacali

Prot. 1007/RV
Pos. 30901

OGGETTO: problemi attuativi dell'art. 5 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.

Trasmetto in allegato, per opportuna conoscenza, la delibera n. 08/232 adottata dalla Commissione nella seduta dell'8 maggio 2008.

Prego darne comunicazione alle aziende e alle organizzazioni di categoria interessate.

Il Presidente
Antonio Martone



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*

Problemi attuativi dell'art. 5 della legge n 146 del 1990 e succ. modd.

Delibera n. 08/232

Pos. 30901

LA COMMISSIONE

- vista la richiesta delle OO.SS. di conoscere le modalità di pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 5 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;
- considerato che la Commissione si è già pronunciata in merito con delibera del 21 gennaio 1993;
- considerato che i principi in essa enunciati debbono essere confermati;

DELIBERA

- di richiamare le imprese e le amministrazioni al rispetto di quanto precisato nella delibera prima richiamata (v. allegato);
- di inviare la presente delibera alle principali organizzazioni di categoria affinché ne diano ampia diffusione;
- di considerare la mancanza di comunicazione, a questa Commissione, delle informazioni di cui all'art. 5 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, come inottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge stessa, anche al fine di un eventuale provvedimento sanzionatorio."

La Commissione delibera, altresì, la pubblicazione della presente delibera sul sito Internet, nonché di darne comunicazione alle OO.SS. e alle Associazioni datoriali.

Il Presidente
Antonio Martone

**COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Seduta del 21 gennaio 1993

La Commissione, udita la relazione dei Proff. Accornero e Romagnoli, dopo approfondita discussione, adotta, all'unanimità, la seguente delibera.

LA COMMISSIONE

VISTO il quesito formulato dal Prefetto di Pistoia e trasmesso in data 17.11.1992 che manifesta l'esigenza di conoscere l'orientamento della Commissione in ordine alle modalità attuative dell'art.5 della Legge n.146/90;

VISTA la Legge n.146/90;

UDITA la relazione del Prof. Romagnoli e del Prof. Accornero;

CONSIDERATA in particolare l'utilità della tempestiva conoscenza dei dati inerenti alle astensioni dal lavoro, la quale permette all'utenza di valutare:

- la congruità dell'intervallo intercorrente tra la cessazione dello sciopero e la riattivazione del servizio normale;
- la qualità e la quantità del servizio erogato durante lo sciopero in rapporto al numero degli aderenti al medesimo;

CONSIDERATO, inoltre, che tale conoscenza - consentendo all'utenza di formulare attendibili previsioni in ordine all'incidenza sui servizi di eventuali scioperi successivamente proclamati dalle medesime OO.SS. - rappresenta un'indispensabile integrazione della comunicazione agli utenti cui sono tenuti i datori di lavoro ed i mezzi di comunicazione di massa, in forza dei commi 6 e 7 dell'art. 2, Legge 146/1990;

CONSIDERATO, infine, che essa accresce la trasparenza della dinamica conflittuale, favorendo l'indiretto controllo dell'utenza sullo stesso operato delle Amministrazioni od Imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali;

RITENUTO che, per la rilevanza generale della questione, la presente delibera vada trasmessa a tutte le organizzazioni confederali delle parti sociali;

ESPRIME L'AVVISO

che i datori di lavoro siano tenuti a trasmettere subito dopo la cessazione dello sciopero i dati di cui all'art.5 della L.146/90:

- in caso di sciopero nazionale alla RAI e, in caso di scioperi locali, alle emittenti di cui alla delibera del 17.12.92, affinché siano immediatamente resi noti nel corso dei telegiornali;

- ai quotidiani di cui alla delibera richiamata, affinché siano pubblicati nella prima edizione utile, opportunamente distinguendo tra scioperi nazionali e scioperi locali;

- alla Commissione di garanzia;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Prefetto di Pistoia, nonché alle organizzazioni sindacali rappresentative degli enti erogatori di servizi pubblici essenziali e dei loro dipendenti.